

LOTTO 3)

**POLIZZA
DI ASSICURAZIONE
RC PATRIMONIALE**



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Piazza del Comune n. 8
26100 Cremona
Codice fiscale 00297960197

CODICE CIG: 8928360BBE

Sommario

SCHEDA DI POLIZZA.....	3
PREMESSA.....	6
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'.....	6
Art. 1 – Definizioni.....	6
Art.2 – Attività del Contraente.....	8
Art. 3 - Assicurati.....	9
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	9
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	9
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori.....	9
Art. 3 – Durata del contratto.....	9
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio.....	10
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....	11
Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione.....	11
Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione.....	12
Art. 8 - Forma delle comunicazioni.....	12
Art. 9 – Oneri fiscali.....	12
Art. 10 – Foro competente.....	12
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge.....	12
Art. 12 - Interpretazione del contratto.....	13
Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società.....	13
Art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.....	13
Art. 15 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.....	13
Art. 16 – Clausola Broker.....	13
Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.....	13
Art. 18 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	14
Art. 19 – Trattamento dei dati.....	14
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	15
SEZIONE 3/A COPERTURA ASSICURATIVA DELLA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.....	15
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.....	15
Art. 2 - Periodo di efficacia della garanzia.....	15
Art. 3 - Esclusioni.....	15

Art. 4 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause).....	17
Art. 5 - Massimale di garanzia e Franchigia.....	17
Art. 6 - Estensioni di garanzia (sempre operanti).....	18
Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	20
Art. 8 - Territorialità e giurisdizione.....	20
SEZIONE 3/B - ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE SEZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE.....	21
Art. 9 - Dipendenti Tecnici.....	21
Art. 10 - Oggetto della garanzia.....	21
Art. 11- Coesistenza di altre assicurazioni.....	22
Art. 12 – Clausole vessatorie.....	23
SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.....	24
SEZIONE 4 - DEFINIZIONI.....	24
SEZIONE 4 – SCHEDA TECNICA.....	26
SEZIONE 4 – APPENDICE A.....	27
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE.....	27
Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	27
Art. A.2 - Assicurato/Contraente.....	28
Art. A.3 - Condizioni di validità dell'assicurazione.....	28
Art. A.4 - Determinazione dell'indennizzo.....	28
Art. A.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione.....	28
Art. A.6 - Durata e validità temporale dell'Assicurazione.....	29
Art. A.7 - Estensione territoriale.....	29
Art. A.8 - Massimale di assicurazione.....	29
Art. A.9 - Pluralità di assicurati.....	29
Art. A.10 - Vincolo di solidarietà.....	29
Art. A.11 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	30
Art. A.12 - Dichiarazioni.....	30
Art. A.13 - Altre assicurazioni.....	30
Art. A.14 - Premio.....	30
Art. A.15 - Modifiche dell'assicurazione.....	31
Art. A.16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente.....	31

Art. A.17: - Recesso in caso di sinistro.....	31
Art. A.18 - Proroga dell'assicurazione.....	31
Art. A.19 - Oneri fiscali.....	31
Art. A.20 - Forma delle comunicazioni.....	31
Art. A.21 - Foro competente.....	31
Art. A.22 - Rinvio alle norme di legge.....	31
Art. A.23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro.....	31
Art. A.24 – Clausole vessatorie.....	32
SEZIONE 4 APPENDICE B	33
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.....	33
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	33
Art. B.1- Dichiarazioni.....	33
Art. B.2 - Altre assicurazioni.....	34
Art. B.3 - Premio.....	34
Art. B.4 - Modifiche dell'assicurazione.....	34
Art. B.5 - Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente.....	34
Art. B.6 - Durata e validità temporale dell'Assicurazione.....	34
Art. B.7 - Disdetta in caso di sinistro.....	35
Art. B.8 - Proroga dell'assicurazione.....	35
Art. B.9 - Oneri fiscali.....	35
Art. B.10 - Forma delle comunicazioni.....	35
Art. B.11 - Foro competente.....	35
Art. B.12 - Rinvio alle norme di legge.....	35
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.....	35
Art. B.13 - Oggetto dell'assicurazione.....	35
Art. B.14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione.....	36
Art. B.15 - Rischi esclusi dall'assicurazione.....	37
Art. B.16 - Estensione territoriale.....	37
Art. B.17 - Massimale di assicurazione.....	37
Art. B.18 - Vincolo di solidarietà.....	37
Art. B.19 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	37
Art. B.20 - Facoltà di rivalsa nei confronti del progettista esterno.....	38

Art. B.21 – Clausole vessatorie.....38

SCHEMA DI POLIZZA

SOCIETA':
CONTRAENTE:	COMUNE DI CREMONA – Piazza del Comune n. 8 –26100 Cremona Codice Fiscale : 00297960197
CODICE CIG:
ATTIVITA' DICHIARATA:	Attività istituzionale esercitata dal Comune di Cremona ai sensi delle leggi, dei decreti e dei regolamenti di qualunque fonte ed in ogni caso per le attività ed i servizi che ora o in futuro potranno essere espletati. Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2023 (+ eventuale rinnovo) Prima Rata: Dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2022
MASSIMALE	€ 5.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
FRANCHIGIA PER SINISTRO:	€10.000,00 [OPZIONE BASE] € 5.000,00 [OPZIONE MIGLIORATIVA VALE 10 PUNTI]
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA:	ILLIMITATA
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA:	5 ANNI DALLA SCADENZA CONTRATTUALE
BROKER	WILLIS ITALIA SPA

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	RETRIBUZIONI ANNO FISCALE 2020 = € 17.912.676,44 TASSO ANNUO LORDO %° = _____ PREMIO LORDO ANNUO MINIMO COMUNQUE ACQUISITO = € _____
RC DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNO E DEI MAGGIORI COSTI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA	
<p>I premi relativi ai certificati sono conteggiati applicando i tassi di seguito indicati al valore delle opere progettate e/o verificate:</p> <p>OPZIONE BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0,55 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi, <input type="checkbox"/> 0,55 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi, <input type="checkbox"/> 0,70 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi; <input type="checkbox"/> 0,70(pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi; <input type="checkbox"/> 0,90 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi; <input type="checkbox"/> 0,90 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi; <input type="checkbox"/> 1,30 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi; <input type="checkbox"/> 1,30 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi. <p>OPZIONE MIGLIORATIVA VALE 10 PUNTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0,50 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi, <input type="checkbox"/> 0,50 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 12 mesi, 	

- 0,65 (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi;
- 0,65 (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 24 mesi;
- 0,85 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi;
- 0,85 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 36 mesi;
- 1,10 in corso (pro-mille) al valore delle opere progettate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi;
- 1,10 in corso (pro-mille) al valore delle opere verificate il cui inizio dei lavori ricade nel periodo dell'Assicurazione ed ha una durata massima fino a 48 mesi.

OPZIONE BASE

Premio minimo per ogni certificato € 200,00

VARIANTE MIGLIORATIVA VALE 15 PUNTI

Premio minimo per ogni certificato € 150,00

In caso di opere di valore eccedente **€ 10.000.000,00** e/o di durata lavori eccedente 36 mesi i tassi applicabili dovranno essere pattuiti di volta in volta.

Il premio relativo ai certificati emessi dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di emissione di ogni singolo certificato.

PREMESSA

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (se esistente).

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Definizioni

Amministrazione o Ente:	l'Ente Pubblico Contraente dell'Assicurazione;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni materiali	la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali
Data di retroattività	la data successivamente alla quale atti od omissioni verificatisi o posti in essere possono attivare l'Assicurazione
Personale	tutti gli Amministratori e i Dipendenti del Contraente che abbiano attualmente, abbiano avuto in passato od avranno in futuro un rapporto di dipendenza, mandato o servizio con il Contraente stesso. Per dipendente legale si intende qualsiasi persona, abilitata e in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Ente di appartenenza	l'Amministrazione o la Società Pubblica presso la quale o per conto della quale Amministratori e Dipendenti svolgono le proprie attività e/o mansioni
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	la massima esposizione della Società per ogni sinistro
Massimale per anno	la massima esposizione della Società per più sinistri relativi ad una medesima

	annualità assicurativa
Perdite patrimoniali	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali
Periodo di efficacia dell'Assicurazione	quello compreso fra la data di retroattività indicata nella scheda di Polizza e la data di cessazione dell'Assicurazione
Periodo di retroattività	il periodo Temporale, indicato nella Scheda di Polizza, antecedente la data di effetto del Primo Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento pervenuta in vigenza dell'Assicurazione.
Periodo di vigenza dell'Assicurazione	quello compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione indicate in Polizza, inclusi eventuali proroghe e rinnovi
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Richiesta di risarcimento	<p>Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell'assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o giuridica nei confronti dell'assicurato finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno; 2. l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro un dipendente o amministratore in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione, nei casi previsti dall'articolo 1 "Oggetto dell'Assicurazione", lettera B delle Condizioni Particolari dell'Assicurazione. <p>Ai fini dell'Assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.</p>
Responsabilità Amministrativa:	Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione in conseguenza della violazione di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio o di mandato con la Pubblica Amministrazione che abbia determinato danni o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Responsabilità Amministrativo-contabile	la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione e che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al

	proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Retribuzioni	l'ammontare dei compensi annui lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogati agli amministratori ed al personale dipendente e, in generale, ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con l'Amministrazione
Scheda di Polizza	è il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza, la Franchigia, il Massimale, il Periodo di Retroattività ed il Premio imponibile con le relative imposte governative
Sinistro	la richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione
Società	l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali imprese coassicuratrici o mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
Società Pubbliche	società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, strumentali all'erogazione di servizi di pubblico interesse, per lo sviluppo economico o che integrano il cosiddetto "partenariato pubblico-privato" per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di un'infrastruttura ed alla quale si applicano i controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti.
Terrorismo	un atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Art.2 – Attività del Contraente

Attività istituzionale esercitata dal Comune Cremona ai sensi delle leggi, dei decreti e dei regolamenti di qualunque fonte ed in ogni caso per le attività ed i servizi che ora o in futuro potranno essere espletati. Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 3 - Assicurati

Assicurato della presente polizza è il Comune Cremona e tutto il personale passato, presente e futuro (compresi gli Amministratori) dei quali lo stesso si avvale per l'espletamento della propria attività e del quale il Comune deve rispondere per legge od altro titolo legale.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2023 senza tacito rinnovo, ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta della Contraente, per ulteriori due anni.

La scadenza annuale si intende fissata al 31 dicembre di ogni anno.

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del

Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza o alla scadenza dell'eventuale rinnovo annuale concordato, salvo l'attivazione della proroga temporanea di cui all'ultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio (31.12.2021 – 31.12.2022) venga versata entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio essendo il premio calcolato in forma flat per tutta la durata dell'Assicurazione sulla base delle retribuzioni relative all'ultimo anno fiscale dichiarate in polizza.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

6.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

6.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

6.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA VALE 15 PUNTI]

Tale condizione non si applica al presente contratto.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.

2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;

3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenute devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché benevisi al Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza entro i 30 giorni successivi da quello in cui l'ufficio del Comune preposto alla denuncia ne è venuto a conoscenza.

Art. 15 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 16 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese

quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

SEZIONE 3/A COPERTURA ASSICURATIVA DELLA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, di quanto questo debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilità civile patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l'Amministrazione di quanto questa sia tenuta a pagare ai terzi danneggiati, esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

- B) Nel caso di azione diretta od in via di rivalsa esercitata dalla Procura della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori dell'Assicurato, la presente assicurazione terrà inoltre indenne l'Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente posto a carico del diretto/i responsabile/i e sia residua una differenza a carico dell'Amministrazione stessa.

Art. 2 - Periodo di efficacia della garanzia

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, compreso il periodo di retroattività indicato in polizza, e denunciate alla Società durante lo stesso periodo.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo successivo alla cessazione della polizza indicato nella Scheda di polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo del Contraente e del Suo Legale Rappresentante, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) derivanti da responsabilità professionale sanitaria (medica o paramedica) nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- c) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Dlgs 209/2005 titolo X e s. m. e i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.P.), ingiuria (art. 594 C.P.) e diffamazione (art. 595 C.P.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- i) connessi o conseguenti a qualsiasi danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente rispetto a qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:

- 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
- 2) Qualsiasi atto di terrorismo.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se la Società dovesse ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa per danno erariale e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 "oggetto dell'Assicurazione" – lettera B;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie, multe ed ammende, comminate direttamente all'Assicurato,
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 5) qualsiasi pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti in materia di emergenza sanitaria, Malattie infettive, epidemie e/o pandemie;
- 6) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
 - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
 - perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
 - funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione ad indirizzi internet, siti web o similari;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

- computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).

Art. 4 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)

VERSIONE 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Art. 5 - Massimale di garanzia e Franchigia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella Scheda di polizza.

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza.

La franchigia dovrà restare a carico dell'Ente Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Art. 6 - Estensioni di garanzia (sempre operanti)

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto a erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale e relativi alla parte di danno costituita dalla sola obbligazione contrattuale dell'Ente, e cioè quanto dovuto al dipendente in caso di:

-reintegro per illegittimo licenziamento

-sentenza della Corte dei Conti per giudizio pensionistico

-svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate.

Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Amministrazione stessa presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 e di cui al GDPR (regolamento UE 2016/679)

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati

personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

[OPZIONE BASE]

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

[OPZIONE MIGLIORATIVA VALE 10 PUNTI]

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

[OPZIONE BASE]

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

[OPZIONE MIGLIORATIVA VALE 10 PUNTI]

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 100.000,00 per sinistro con il massimo di €. 300.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. L. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;

- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura amministrativa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, notificati all'Assicurato che non contengano una esplicita richiesta di risarcimento e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 8 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell' Unione Europea.

SEZIONE 3/B - ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE SEZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE

Nell'ambito del massimale di garanzia di cui all'art. 5 "Massimale di garanzia e Franchigia" si conviene che, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 "Esclusioni" lettera c) che precede, la copertura viene estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere a norma di legge.

Limitatamente ai danni materiali e diretti, la presente garanzia opera in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle eventuali polizze RCT/O e CAR/EAR stipulate dal Contraente e/o dall'appaltatore.

Art. 9 - Dipendenti Tecnici

Per Dipendente Tecnico si intende colui che presta o che ha prestato servizio presso l'Amministrazione con qualifica di dipendente tecnico, intendendo come tale:

- qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Amministrazione e che predisporre e sottoscrive il

progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Amministrazione che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea.

Art. 10 - Oggetto della garanzia

L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui debba rispondere ai sensi di legge, connessi all'esercizio dell'attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "Responsabile Unico del Procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, al DPR 21 dicembre 1999, n. 554 nonché all'art.10 D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i, nella norma vigente;

e comprende anche:

7. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione degli stessi, e per i quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta di risarcimento durante il periodo di vigenza dell'assicurazione;
8. le spese sostenute all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

9. le perdite patrimoniali subite dall'Assicurato e dallo stesso denunciate alla Società durante il periodo di vigenza dell'assicurazione in conseguenza di gravi difetti alle opere riscontrati dopo l'ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

La copertura assicurativa non opera invece:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 3 lettera c) Esclusioni, si conferma che l'Assicurazione comprende i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

Art. 11- Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti indicati in polizza, qualora il medesimo rischio oggetto della presente estensione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri contratti di assicurazione, la presente Assicurazione sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

La Società

Il Contraente

Art. 12 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 10 Foro competente

Sezione 2 Art. 17 Coassicurazione e delega

Sezione 3/A Art. 2 Periodo di efficacia della garanzia

Sezione 3/A Art. 3 Esclusioni

Sezione 3/A Art. 4 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)

Sezione 3/A Art. 5 Massimale di garanzia

Sezione 3/A Art. 8 Territorialità e giurisdizione

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

Il Contraente

La Società

SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

SEZIONE 4 - DEFINIZIONI

Assicurato	le persone fisiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Atti di terzi	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di

	terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente	il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione nell'interesse dei soggetti assicurati;
Direttore dei lavori	il professionista di cui al comma 3, dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016;
Esecutore dei lavori	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
franchigia	La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;
Gravi difetti costruttivi	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo - risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione delle opere	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Opere	le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica. La definizione di opere comprende altresì, ad ogni effetto di polizza, tutte le opere ed i manufatti fissi e rimovibili, incluse le protezioni di sicurezza, anche se di natura provvisoria, necessarie per l'esecuzione dell'opera nel rispetto delle norme di legge e tecniche;
Opere preesistenti	opere, impianti e cose esistenti nel luogo di esecuzione delle opere che per volume, peso o destinazione, non possono essere facilmente rimosse, e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio della assicurazione;
Progettista	il pubblico dipendente incaricato della progettazione dei lavori da appaltare;
Regolamento	il pubblico dipendente incaricato della progettazione dei lavori da appaltare;
Responsabile Unico del Procedimento	il dipendente pubblico incaricato delle funzioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
Scheda tecnica	la scheda che riporta i dati e le informazioni pertinenti la copertura assicurativa;
Schema tipo	le condizioni contrattuali obbligatoriamente previste ai sensi del D. M. 123/2004, fatte salve le modifiche rese necessarie da norme di legge successivamente emanate;
Scoperto	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;
Sinistro	la richiesta di risarcimento notificata all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione (in applicazione del regime di operatività temporale "claims

	made”);
Società	l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massima	l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o committente	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori;
Verificatore	il pubblico dipendente incaricato delle attività di verifica della progettazione.

SEZIONE 4 – SCHEDA TECNICA

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni pertinenti la copertura assicurativa.

L'attivazione della copertura è soggetta alla trasmissione alla stessa della scheda tecnica debitamente compilata a fronte della quale verrà emesso il relativo certificato.

Assicurato (Verificatore interno)	Indirizzo	Codice fiscale
//	//	//
Assicurato (Progettista interno)	Indirizzo	Codice fiscale
//	// /	//

Stazione appaltante	Sede
//	//

Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione
//	//

Data di decorrenza dell'Assicurazione	Data di cessazione dell'Assicurazione
(Data prevista dell'inizio lavori)	(Data prevista della fine lavori – Collaudo)
//	//

Costo complessivo previsto opera	
//	

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

SEZIONE 4 – APPENDICE A

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

SCHEMA TIPO AGGIORNATO al D. Lgs. 50/2016 (nelle more di emanazione delle specifiche linee guida A.N.A.C.)

Premesso che:

La copertura assicurativa è estesa ai rischi derivanti dalle attività di progettazione di cui all'art. 24, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016 affidate ai dipendenti del Contraente abilitati all'esercizio delle professioni. L'emissione del relativo certificato dovrà essere richiesta tramite l'inoltro della scheda tecnica allegata al presente contratto, debitamente compilata e sottoscritta.

vengono di seguito normate le:

Condizioni contrattuali applicabili all'Assicurazione della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi degli artt. 24, 31, comma 5, e 106, commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016. Tali Condizioni, ove maggiormente favorevoli all'Assicurato, prevalgono o derogano le Condizioni contrattuali di cui alle Sezioni I/A e I/B della Polizza.

Art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese):

RC PROFESSIONALE

per i rischi della Responsabilità Civile Professionale derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi, in conseguenza di errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

MAGGIORI COSTI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA

per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dall'Esecutore dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni non intenzionali del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;

Art. A.2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. A.3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Limitatamente ai danni materiali e diretti, la presente garanzia opera in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle eventuali polizze RCT/O e CAR/EAR stipulate dal Contraente e/o dall'appaltatore.

La copertura dei maggiori costi, per le varianti in corso d'opera, è operante in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto, manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione, purché denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).

La copertura tuttavia non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Art. A.4 - Determinazione dell'indennizzo

Entro il limite del massimale di polizza e non in aggiunta ad esso, i maggiori costi per varianti in corso d'opera, sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante e/o l'Esecutore dei Lavori devono sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbero sostenuto qualora il progetto fosse risultato, sin dall'origine, esente da errori od omissioni.

Art. A.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione dei maggiori costi per varianti non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. A.6 - Durata e validità temporale dell'Assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione è regolata dal regime di operatività temporale *claims made* nei termini di cui all'art.4 "Periodo di efficacia della garanzia" della Polizza.

L'Assicurazione:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, se tale data è ricompresa nel Periodo di vigenza dell'Assicurazione;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori (anche successivamente alla scadenza del Periodo di vigenza dell'Assicurazione indicato in Polizza) purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica.
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista od al verificatore, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, l'attivazione della copertura è assoggettata all'obbligo di comunicazione di cui all'art. A.16, primo comma.

Art. A.7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. A.8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella scheda di Polizza.

La garanzia dei maggiori costi per varianti in corso d'opera è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari:

- al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore ad € 5.150.000,00
- al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. A.9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all'art. A.8 (Massimale di Assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. A.10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. A.11 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome

dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. A.12 - Dichiarazioni

L'Assicurato ed il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. A.13 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. A.14 - Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), purché il relativo premio venga corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione del certificato da parte del Comune.

Il premio relativo alle eventuali proroghe concordate è dovuto entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. A.6, lett. b).

Art. A.15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. A.16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve richiedere l'emissione del certificato per il tramite della scheda tecnica allegata al presente contratto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori sempre riconducibile ad errori o omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. A.17 - Recesso in caso di sinistro

Non si applica all'Assicurazione dei maggiori costi per varianti in corso d'opera.

Art. A.18 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno liberamente concordate fra le Parti.

Art. A.19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. A.20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi per iscritto Società anche per il tramite del Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. A.21 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. A.22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. A.23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

La Società

Il Contraente

Art. A.24 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 4 Art. A.2 Condizioni di validità dell'assicurazione

Sezione 4 Art. A.4 Determinazione dell'Indennizzo

Sezione 4 Art. A.5 Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sezione 4 Art. A.6 Durata e validità temporale dell'Assicurazione

Sezione 4 Art. A.7 Estensione territoriale

Sezione 4 Art. A.8 Massimale di Assicurazione

Sezione 4 Art. A.11 Gestione delle Vertenze di danno – spese legali

Sezione 4 Art. A.13 Altre assicurazioni

Sezione 4 Art. A.14 Premio

Sezione 4 Art. A.21 Foro competente

Sezione 4 Art. A.23 Scoperto/franchigia in caso di sinistro

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

Il Contraente

La Società

SEZIONE 4 APPENDICE B

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

SCHEMA TIPO AGGIORNATO al D. Lgs. 50/2016 (nelle more di emanazione delle specifiche linee guida A.N.A.C.)

Premesso che:

La copertura assicurativa è estesa ai rischi derivanti dalle attività di verifica della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettere c), e d) del D. Lgs. 50/2016 affidate ai dipendenti del Contraente abilitati all'esercizio delle professioni. L'emissione del relativo certificato dovrà essere richiesta tramite l'inoltro della scheda tecnica, allegata al presente contratto, debitamente compilata

vengono di seguito normate le:

Condizioni contrattuali applicabili all'Assicurazione della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016. Tali Condizioni, ove maggiormente favorevoli all'Assicurato, prevalgono o derogano le Condizioni contrattuali di cui alle precedenti Sezioni IA, IB della Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. B.1- Dichiarazioni

L'Assicurato e il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- b) l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. B.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. B.3 - Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. B.6 "Durata e validità temporale dell'Assicurazione"), lett. a), purché il relativo premio venga corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione del certificato da parte del Comune.

Il premio relativo alle eventuali proroghe concordate è dovuto entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa appendice.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. A.6, lett. b).

Art. B.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. B.5 - Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato/Contraente deve richiedere l'emissione del certificato per il tramite della scheda tecnica allegata al presente contratto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto alla Società, anche per il tramite del Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei Lavori sempre riconducibile ad errori o omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. B.6 - Durata e validità temporale dell'Assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione è regolata dal regime di operatività temporale *claims made* nei termini di cui all'art. 4 della "Periodo di efficacia della garanzia" della Polizza.

L'Assicurazione:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, se tale data è ricompresa nel Periodo di vigenza dell'Assicurazione;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori (anche successivamente alla scadenza del Periodo di vigenza dell'Assicurazione indicato in Polizza) purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica.
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista od al verificatore, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, l'attivazione della copertura è assoggettata all'obbligo di comunicazione di cui all'art. B.5, primo comma.

Art. B.7 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica all'Assicurazione dei maggiori costi per le varianti in corso d'opera.

Art. B.8 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. B.6, lett. c), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno liberamente concordate fra le parti.

Art. B.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. B.10 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi per iscritto alla Società anche per il tramite del Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. B.11 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. B.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

Art. B.13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Si intendono pertanto garantiti:

RC PROFESSIONALE

a) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall'Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da

ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

MAGGIORI COSTI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA

b) i pregiudizi economici derivanti alla stazione appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;

c) i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.

Art. B.14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Art. B.15 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. B.16 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. B.17 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda di Polizza.

La garanzia dei maggiori costi per varianti in corso d'opera è prestata fino a concorrenza di un un sottolimito pari:

- al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore ad € 5.150.000,00;
- al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. B.18 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare la rivalsa nei confronti soggetti responsabili.

Art. B.19 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. B.20 - Facoltà di rivalsa nei confronti del progettista esterno

La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente del Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbiano risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

La Società

Il Contraente

Art. B.21 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 4 Art. B.2 Altre assicurazioni

Sezione 4 Art. B.3 Premio

Sezione 4 Art. B.6 Durata e validità temporale dell'Assicurazione

Sezione 4 Art. B.11 Foro Competente

Sezione 4 Art. B.15 Rischi esclusi dall'assicurazione

Sezione 4 Art. B.16 Estensione territoriale

Sezione 4 Art. B.17 Massimale di assicurazione

Sezione 4 Art. B.19 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società

Il Contraente
